

N. 10067/16 R.G. notizie di reato  
N. 919/19 R.G. Tribunale

N. 2118/20 Reg. Sentenze

Data del Deposito 11/3/2021

Data di Irrrevocabilità:

N. \_\_\_\_\_ Reg. Escr.  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Rec. Crediti  
Iscrizione nel SIC il \_\_\_\_\_



## TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Marco Fornentini all'udienza del 10/12/2020, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

*ex art. 442 c.p.p.*

nei confronti di:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
**LIBERO, PRESENTE**  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### IMPUTATO

*del reato di cui agli articoli 81 cpv. 646, 61 n. 7 e nr. 11 c.p. perchè, al fine di procurarsi ingiusto profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, approfittando della prestazione di relazioni d'ufficio essendo presidente dell'associazione Co.A.S. medici dirigenti, si appropriava di somme di denaro per un importo complessivo di circa euro 350.000,00, sottraendole dal conto corrente intestato all'associazione o trattiendole a titolo personale dalle trattenute sindacali degli iscritti: somme di denaro di cui aveva la disponibilità in virtù della funzione di presidente della predetta associazione; Con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di presiazioni d'ufficio e di aver provocato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.*

*In Monza e altrove dal Settembre 2010 al Maggio 2016*

Parte civile costituita: Associazione Co.A.S. Medici Dirigenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata *ex lege* presso il difensore di fiducia, Avv. Anna Maria Serra del del foro di Cagliari, con studio in Cagliari, via De Giovannis n. 25

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa.  
Il difensore della parte civile: conclude come da memoria scritta e nota spese che deposita.

**Il difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste. In ogni caso, rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile ed esclusione di qualsiasi provvisionale.**

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 3.8.2018 il P.M. in sede disponeva la comparizione di [REDACTED] innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, dandogli carico del reato in epigrafe indicato.

Il processo si è svolto in presenza dell'imputato, comparso nel corso del dibattimento.

All'udienza del 16.5.2019 il processo per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato.

Alla successiva udienza del 7.11.2019, il Tribunale verificava la regolare costituzione delle parti e rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa dell'imputato (cfr. verbale riassuntivo). Indi il difensore dell'imputato, debitamente maniò di procura speciale, chiedeva che il suo assistito venisse ammesso al rito abbreviato. Il Tribunale, ravvisata la sussistenza di presupposti di legge, ammetteva l'imputato al rito prescelto ed il P.M. produceva il fascicolo di indagine.

La successiva udienza, originariamente calendarizzata per il 26.5.2020, veniva rinviata *de plano* per l'emergenza Covid-19, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato ex art. 83 D.L. 2020, n. 18 dal 26.3.2020 all'11.5.2020.

All'udienza dell'1.10.2020 le parti concludevano nei termini in epigrafe riportati ed il Tribunale rinviava per eventuali repliche.

All'udienza del 10.12.2020, non essendovi repliche, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava pubblica lettura del dispositivo, riservandosi il termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza, atesi la complessità delle questioni trattate il carico di lavoro dell'Ufficio.

## **MOTIVAZIONI**

L'odierno procedimento trae origine dalla querela sporta in data 4.7.2016 da Lucia Magni, medico chirurgo e presidente nazionale pro tempore dell'associazione Co.A.S. Medici Dirigenti e dalle successive s.i.t. dalla stessa rese in data 9.11.2017.

Dal complesso delle dichiarazioni rese dalla querelante, integrate dalla documentazione dalla stessa prodotta, emerge quanto segue.

1. Co.A.S. (Coordinamento di Azione Sindacale) Medici Dirigenti è un'associazione privata non riconosciuta ai degl'artt. 36 e 37 c.c., avente sede a Selargius (CA), via S. Satta n. 52. Essa è stata fondata in data 7.3.1994 (cfr. atto costitutivo, all. 10 della querela) ed opera in ambito sindacale medico, essendo il suo scopo "la tutela della professionalità e degli interessi dei Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale" (cfr. art. 3 dello Statuto, all. 11 alla querela). La stessa, dal 2008, aderisce al sindacato FASSID - area SIMET.

Membri dell'associazione sono medici ospedalieri in servizio o in quiescenza.

L'associazione è senza scopo di lucro (cfr. art. 4 bis dello Statuto), è censita all'ISTAT come ONULS e nessun incaricato percepisce stipendi.

Per l'attività svolta nell'interesse dell'associazione, i membri utilizzano le ore di permesso sindacale, secondo CCNQ 07/08/1998, artt. 10 e 11.

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Nazionale, il Direttivo Aziendale e/o di USL, il Consiglio Regionale ed il Consiglio Nazionale (cfr. art. 6 dello Statuto).

Ciascun Consiglio Regionale è dotato di un Segretario Regionale, il quale svolge le funzioni di tesoriere regionale e gestisce l'ordinaria amministrazione della regione di appartenenza, ivi compresa l'apertura del c/c bancario (cfr. art. 9 dello Statuto).

La quota individuale associativa degli iscritti è fissata nello 0,5% dello stipendio annuo base, attualmente corrispondente a 216 euro pagabili in 12 o 13 rate mensili (rispettivamente 18,05 euro o 16,66 euro mensili). Le quote associative sono riscosse dalle Tesorerie regionali (cfr. art. 9 dello Statuto).

Scopo dell'Associazione è “*la tutela della professionalità e degli interessi dei Medici dipendente del Servizio Sanitario Nazionale*” (cfr. art. 3 dello Statuto) ed esso viene attuato mediante “azioni” a livello nazionale o regionale, deliberate su proposta dei relativi Consigli o Assemblee. In particolare, statuisce l'art. 4 dello Statuto che “*per azione si intende l'insieme di atti o attività in quanto espressione e manifestazione della volontà degli iscritti*”, in fase iniziale, “*l'Associazione considera prioritaria l'azione in funzione della salvaguardia e/o applicazione del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D. L.vo 517/93*” (cfr. art. 4 dello Statuto).

Concordemente agli scopi dell'Associazione, così come definiti a livello statutario, la querelante Lucia Magni, nelle s.i.t. rese in data 9.11.2017, ha precisato che “... I soldi dei conti regionali Co.A.S. vengono utilizzati per far fronte alle spese legali dovute per ricorsi, consulenze, integrazione di polizze assicurative per responsabilità professionale grave, eventi formativi sia sindacali che professionali, rimborso spese per la partecipazione agli incontri sindacali aziendali, regionali e nazionali”.

2. [REDAZIONE] all'epoca dei fatti medico [REDAZIONE] [REDAZIONE] Monza, è stato nominato Segretario Regionale della Lombardia in data 18.9.2010, succedendo al dr. [REDAZIONE].

A seguito di tale nomina, l'imputato, quale tesoriere, era l'unico operatore autorizzato alla movimentazione del conto corrente n. 33855 intestato al Co.A.S. della Regione Lombardia presso la banca Ubibanca – Agenzia dell'Ospedale San Carlo Borromeo. Su tale conto confluivano, oltre alle quote degli associati di Regione Lombardia, anche le quote di altre regioni d'Italia che avevano il segretario regionale senza funzione di tesoriere (per scelta personale): Sicilia (pochi iscritti), Veneto, Friuli, Puglia, Piemonte, Sardegna (quest'ultima fino a dicembre 2010, avendo poi nominato un proprio tesoriere e aperto un proprio conto).

[REDAZIONE] nella sua qualità di Segretario Regionale della Lombardia poteva gestire le quote associative di Regione Lombardia, mentre era mero depositario dei fondi delle altre regioni (gestiti su disposizione dei rispettivi segretari regionali e secondo necessità).

In data 27.9.2010 [REDAZIONE] venne nominato Presidente del Consiglio Nazionale Co.A.S. (cfr. all. 3 e 4 alla querela).

Nei successivi Consigli Nazionali non si affrontò la tematica dei rendiconti regionali. Solo alla fine del 2012 fu messa all'ordine del giorno la presentazione dei rendiconti regionali e venne chiesta la preventiva approvazione da parte dei Consigli Regionali. Il [REDAZIONE] comunicò che i conti della Lombardia erano in ordine e che aveva tutte le giustificazioni relative alle spese.

3. In data 12.3.2016, in occasione del Consiglio Nazionale Co.A.S., convocato per comunicare, tra l'altro, i saldi dei diversi conti correnti riconducibili all'Associazione al 31.12.2015 (cfr. all. 1 alla querela), l'imputato dichiarava che sul conto della Lombardia erano presenti 11.000 euro circa e di avere le “*pezze giustificative*” di tutte le spese effettuate. Il dato destava il sospetto dei dirigenti del sindacato, atteso che il Co.A.S. della Regione Lombardia era il maggiore collettore dei versamenti mensili degli iscritti (16,66 euro mensili per 251 iscritti all'epoca dei fatti = 4.186,66 euro al mese e 54.361 euro all'anno). Così, in data 15.3.2016, il dot. Garau, Segretario Nazionale Co.A.S. effettuava un primo accertamento

telefonico presso UBI Banca – Agenzia San Carlo di Milan, apprendendo che sul conto dell'Associazione rimanevano unicamente 877 euro a saldo.

4. La querelante, nel frattempo eletta vice segretario nazionale, svolgeva più approfonditi accertamenti sul conto corrente di Co.A.S. della Regione Lombardia acceso presso l'Agenzia UBI Banca San Carlo di Milano. Dall'esame della relativa documentazione apprendeva, anzitutto, che in data 26.7.2010 [REDACTED] aveva dato disposizione all'Azienda Sanitaria S. Gerardo di Monza, a decorrere dal mese di agosto 2010, di non versare più le trattenute sindacali degli iscritti presso il conto UBI Banca – Agenzia San Carlo di Milano, ma presso un conto corrente Deutsche Bank intestato allo [REDACTED] (cfr. all. 2 alla querela). Con nota del 17.3.2016 (cfr. all. 5 alla querela) [REDACTED] disponeva che le quote degli iscritti dell'Ospedale San Gerardo di Monza venissero nuovamente accreditate sul conto UBI Banca – Agenzia San Carlo di Milano a decorrere dall'11.4.2016 (quote marzo 2016). Le quote degli iscritti dell'Ospedale San Gerardo di Monza confluite sul conto Deutsche Bank intestato all'imputato, nel periodo settembre 2010 – marzo 2016 (circa 67 mesi), ammontano a circa 87.600 euro. In merito alla destinazione di tale somme la querelante non è riuscita ad ottenere alcuna evidenza dalla banca, in quanto trattasi di somme relative a conto corrente non intestato all'associazione sindacale.

Dall'esame degli estratti conto UBI Banca – Agenzia San Carlo di Milano (all. 9 alla querela), la querelante aveva modo di appurare che [REDACTED] dopo la nomina a Segretario Generale per la Regione Lombardia, aveva iniziato a movimentare il conto in uscita a far data dal 21.10.2010. Nelle s.t.t. rese in data 9.10.2017 la querelante evidenziava, in particolare, le seguenti anomalie:

*“... Dalla consultazione delle movimentazioni si riscontra che il 25/10/2010 compare il bonifico a "A) [REDACTED]" che dovrebbe essere la [REDACTED] per l'importo di 4000 euro, con la seguente causale "gestione sede Monza anno 2010". Dalla predetta data vengono effettuati ulteriori bonifici, nello specifico di 2400 o 2500 euro ogni tre mesi sempre alla solita beneficiaria [REDACTED] con causali "indennità segreteria regionale", "spese pulizie", "indennità gestione sede Monza", "spese sede regionale", "spese segreteria regionale", "indennità segretario regionale". In realtà non è mai esistita alcuna sede sindacale Coas a Monza, salvo l'uso di una "stanza dei sindacati" all'interno dell'Ospedale di Monza. Alle suddette uscite (bonifici) si aggiungono le spese per "internet" e "tel. Fisso" così come segue, effettuate con bonifici a favore di [REDACTED] - in data 18 marzo 2013 per l'importo di 900 euro, per consumo dell'anno 2012; in data 27 agosto 2013, per l'importo di 600 euro; in data 09 luglio 2014 per l'importo di 4800 euro (comprendente telefono fisso e superinternet); 02 marzo 2015 per l'importo di 1400 euro, per spese "superinternet ADSL sede [REDACTED] per tredici mesi anno 2015". Poi si riscontrano spese per le utenze di luce e gas, con i seguenti bonifici: 09 ottobre 2013, consumo luce gas sede [REDACTED] 2012 e 2011 per l'importo di 2600 euro a favore di [REDACTED]; 05 novembre 2013, consumo luce gas anno 2013 per l'importo di 1300 euro in favore di [REDACTED]; 12 marzo 2014, consumo luce gas sede di Garlate dal mese di febbraio a mese di luglio 2014 a favore di [REDACTED] per l'importo di 720 euro; 3 novembre 2014, integrazione spese luce e gas sede di [REDACTED] 2014 per l'importo di 1000 euro a favore di [REDACTED]; 02 marzo 2015, consumo luce e gas sede di [REDACTED] 2015 per l'importo di 1625 euro a favore di [REDACTED]; 11 marzo 2016, per consumo luce e gas sede di [REDACTED] anno 2014 per l'importo di 1500 euro a favore di [REDACTED]. Ovviamente tali spese sono riportate in maniera fittizia dal momento che non esiste alcuna sede sindacale Coas né a Monza né a Garlate. Si aggiungono inoltre le spese per "affitto sede COAS Garlate" come si rileva dai tre bonifici rispettivamente dell'importo di 3000 euro in data 18/11/2015 a favore di [REDACTED] dell'importo di 2000 euro in data 08/02/2016 a favore di [REDACTED]*

[REDACTED] e dell'importo di 1000 euro in data 23/02/2016 a favore di [REDACTED].  
Inutile sottolineare che non esiste alcuna sede COAS a Garlate. Inoltre ci sono vari prelievi in filiale, numerosi prelievi presso sportelli ATM con l'utilizzo di bancomat, operazioni con carte di credito ed emissione di assegni bancari, per i quali non ho indicato la somma complessiva, tutte considerate spese che sono prive di "giustificativo rilevabile dagli estratti conto". In riferimento alla carta di credito non sono riuscita ad avere il dettaglio, perché il tale titolo è personale. Segnalo poi la spesa sotto la data del 23/12/2010, per l'importo di 6000 euro per disposizione internet a favore di [REDACTED] con causale "costo riparazione macchina per incidente del 20/12/2010..."

La querelante aggiungeva che "...Dalla consultazione degli estratti del conto corrente COAS - regione Lombardia presso Ubibanca - Agenzia San Carlo Borromeo (Milano) si riscontrano su tale conto vari acconti per qualche migliaio di euro per ordine di [REDACTED]

[REDACTED] Nelle specifico il 16/5/2011 per 1686 euro, il 25/4/2012 per 1491 euro, il 20/12/2013 per l'importo di 10000 euro, il 2/10/2015 per l'importo di 3000, per i primi tre senza causale, mentre per il quarto bonifico con la seguente causale: "Storno Quote", effettuati quando il conto corrente non sarebbe stato sufficiente a sostenere i pagamenti periodici per la somma pari a due euro al mese per ciascun iscritto al COAS Nazionale e cinque euro al mese per ciascun iscritto (sospese da due o tre anni) al sindacato Simet Fassid Nazionale (COAS è un sindacato aderente SIMET). . .".

5. In data 22.3.2016, e seguito delle contestazioni a lui mosse dai vertici dell'Associazione in merito alla gestione economica della tesoreria di Milano, il [REDACTED] comunicava la sua immediata sospensione da tutti gli incarichi dell'Associazione, rassicurando che avrebbe provveduto al più presto "... a rimettere alla Cassa della Tesoreria di Milano 9.125 euro quali spese non concordate (affitto, luce-gas della sede di [REDACTED], riferite alla gestione 2014-2015" (cfr. all. 6 alla querela). In data 8.4.2016, tuttavia, l'imputato dichiarava di revocare l'autosospensione dagli incarichi di Segretario regionale Lombardia e Segretario per l'Azienda del S. Gerardo di Monza, contestando gli addebiti che gli erano stati mossi (cfr. all. 7 alla querela).

6. In data 3.5.2016, Lucia Magni, nominata Presidente dell'Associazione, otteneva il blocco del conto UBI Banca - Agenzia San Carlo di Milano intestato all'Associazione. Accertava che [REDACTED] aveva sospeso i prelievi dal conto dal 18.3.2016 al 31.3.2016, per poi riprenderli fino al 3.5.2016. Da un sommario esame degli estratti conto, la querelante quantificava un danno economico pari a 350.000 euro circa.

7. A fronte delle contestazioni mosse l'imputato ha sempre negato gli addebiti, dapprima nelle missive inviate ai vertici dell'Associazione (cfr., in particolare, allegato 8 alla querela) ed in seguito in occasione degli interrogatori resi agli inquirenti in data 15.5.2018 ed in data 22.6.2018, all'ucpo producendo documentazione giustificativa. In particolare, egli rappresentava:

- che il bilancio consuntivo di esercizio di Co.A.S. - Regione Lombardia relativo all'anno 2011 era stato discusso ed approvato dal Consiglio Regionale in data 4.6.2012. In seguito, in occasione della seduta dell'11.6.2012 il suddetto bilancio consuntivo veniva presentato al Consiglio Nazionale per correttezza e rispetto nell'ambito dei rapporti interregionali. Nella circostanza veniva allegato agli atti il consuntivo delle spese fino al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 3 della produzione della difesa: verbali del consiglio regionale e del consiglio nazionale e copia del bilancio consuntivo);

- che il bilancio consuntivo di esercizio di Co.A.S. - Regione Lombardia relativo all'anno 2012, elaborato con gli stessi criteri di quello del 2011, era stato discusso ed approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale in data 17.12.2012;

- che per gli anni successivi egli non aveva potuto presentare il bilancio per la relativa approvazione poiché i segretari delle sedi periferiche della Lombardia, regolarmente convocati (come da missive in atti), non avevano mai risposto. In ogni caso le spese erano state annotate ed imputate secondo i criteri seguiti negli anni precedenti ed approvati all'unanimità;

- che nei bilanci regolarmente approvati erano chiaramente indicate le voci di spesa che riguardavano i rimborsi all'imputato (spese informatiche e di pedaggio tangenziale est, spese telefoniche, spese forfettarie; spese pulizia sede regionale, indennità attività di segreteria regionale, presidenza nazionale, tesoreria, segreteria aziendale A.O. S. Gerardo; rimborsi spese per le riunioni sindacali regionali, con previsione di rimborsa chilometrico ed indennità di presenza; spese internet sede di Garlasco);

- che, in ogni caso, per ogni annualità in contestazione egli aveva redatto appositi prospetti e prodotto la relativa documentazione giustificativa, comprovante l'incidenza delle spese sostenute rispetto agli scopi dell'associazione;

- che una stanza della sua abitazione di Garlasco veniva, in effetti, utilizzata per l'attività del sindacato, che l'affitto pagato (3.000 euro l'anno) era assolutamente congruo, così come le spese di luce e gas, ad eccezione di una piccola sovra-valutazione che sarebbe stata comunque riaccreditata sul conto corrente dell'Associazione di Milano;

- che non esisteva, all'epoca dei fatti, un regolamento circa la contabilizzazione delle spese dell'Associazione e che egli aveva tenuto la contabilità in modo non professionale in quanto privo di qualifiche contabili. In ogni caso, egli aveva trattenuto, per quanto possibile, la documentazione delle spese sostenute e l'aveva prodotta agli inquirenti in sede di interrogatorio. Dalla stessa emergeva che, per le annualità in cui non vi era stata approvazione del bilancio, le spese erano state le stesse degli anni per cui vi era stata approvazione del bilancio.

8. Così ricostruite le risultanze di indagine, giova rammentare, in punto di diritto, che, come più volte affermato dalla Cassazione (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 50672 del 24/10/2017 Ud. - dep. 07/11/2017, Rv. 271385), la specifica indicazione del "denaro", contenuta nell'art 646 cod. pen., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (cfr. Cass., Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita quando sia consegnato dal legittimo proprietario ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente. Ove il mandatario violi, quindi, il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita.

Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare se, alla luce delle richiamate risultanze di indagine, la condotta delittuosa contestata si sia realizzata in tutti i suoi elementi costitutivi,

8.1 Pacifico, anzitutto, è che l'odierno imputato, nella sua qualità di Presidente Nazionale e di Segretario regionale e tesoriere per Co.A.S. Lombardia avesse la disponibilità delle somme (per lo più le quote versate dagli associati) confluite sul conto corrente UBI Banca – Agenzia San Carlo di Milano.

8.2 Si ritiene provata, altresì, l'interversione del possesso avendo l'imputato destinato il denaro di cui aveva la disponibilità finalità, per lo più egoistiche, eccedenti il suo mandato e gli scopi statutari dell'associazione.

8.2.1 Deve in premessa essere affrontata l'argomentazione difensiva secondo cui, quanto meno per gli anni 2011 e 2012, la condotta dell'imputato sarebbe sostanzialmente scriminata dal consenso dell'avente diritto, essendo stati i bilanci consuntivi da lui presentati regolarmente discussi ed approvati dal Consiglio Regionale di Co.A.S. Lombardia.

L'argomento non ha pregio.

Come giustamente rilevato dalla difesa di parte civile, i bilanci consuntivi in questione riguardavano tutte le somme confluite sul conto corrente di Co.A.S. Lombardia e quindi non solo i contributi provenienti dagli associati della Lombardia, ma anche quelli provenienti da associati di altre Regioni prive di conto corrente (Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Piemonte, Sardegna).

L'approvazione dei rendiconti richiedeva, dunque, la presenza anche dei soggetti deputati ad amministrare le somme provenienti da Regioni diverse dalla Lombardia (in particolare, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, i Segretari di quelle regioni) che invece risulta che non siano stati neppure convocati.

Per quanto riguarda, poi specificamente il rendiconto del 2012, non solo non sono stati convocati e non hanno partecipato all'assemblea del 17.12.2012 i Segretari di Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Piemonte, Sardegna, ma il verbale del Consiglio Regionale da cui risulterebbe l'approvazione del consuntivo risulta sottoscritto dai solo Bastone e non dalle altre persone presenti alla riunione.

Si è dunque, in presenza di rendiconti inficiati da gravi irregolarità formali e sostanziali, tali da precludere un qualsiasi effetto scriminante quale ratifica a posteriori dell'Associazione rispetto all'operato dell'imputato.

Peraltra, anche a volere ritenere – in denegata ipotesi – che i bilanci in questione fossero stati regolarmente approvati, rimane che, in ogni caso, per le argomentazioni che saranno esposte, vi è stata una grave deviazione nell'utilizzo di tali somme rispetto agli scopi perseguiti per statuto dall'Associazione. tanto basta, pur in presenza di una formale ratifica del consuntivo, a ritenere integrata l'interversione del possesso. Come sottolineato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità in una fattispecie non dissimile da quella oggetto del presente giudizio, integra il delitto di appropriazione indebita l'erogazione di denaro compiuta dall'amministratore di una società di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3397 del 16/11/2012 Cc. - dep. 23/01/2013, Rv. 254312).

8.2.3 Escluso, dunque, che possa essere accordata qualsiasi rilevanza all'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, dei rendiconti predisposti dall'imputato e relativi agli anni 2011 e 2012, le emergenze istruttorie dimostrano come l'imputato abbia gravemente violato il vincolo di destinazione delle somme a lui affidate da parte dell'Associazione.

Occorre, anzitutto, rilevare come integri di per sé, interversione del possesso penalmente rilevante l'accredito delle quote associative provenienti dagli iscritti dell'Ospedale S. Gerardo di Monza, sul conto corrente Deutsche Bank intestato all'imputato, nel periodo settembre 2010 – marzo 2016 (circa 67 mesi), per un ammontare complessivo di circa 87.600 euro (cf. s.t. Magni).



Sul punto ha obiettato la difesa dell'imputato che tale condotta esulerebbe dal capo di imputazione e che, in ogni caso, l'accusa non avrebbe fornito la prova di un effettivo utilizzo delle somme in questione per finalità eccedenti gli scopi statutari, non avendo neppure acquisito la documentazione bancaria relativa al conto corrente in questione.

L'obiezione non ha pregio.

Nei capi di imputazione si fa specifico riferimento alla sottrazione di somme dal conto corrente dell'Associazione (*... somme di danaro per un importo complessivo di circa euro 350.000,00, sottraendole dal conto corrente intestato all'associazione o trattendole a titolo personale dalle trattenute sindacali degli iscritti ...*): proprio in tale condotta si sostanzia lo sfruttamento delle quote degli associati dell'Ospedale S. Gerardo di Monza sul conto corrente personale dell'imputato.

Il mandato conferito all'imputato e le norme statutarie precludevano certamente all'imputato, in difetto di una espresa autorizzazione, di accreditare somme di pertinenza della società su conti correnti personali dell'imputato: si è dunque in presenza di un atto di disposizione non consentito del denaro di pertinenza della associazione che ha determinato un depauperamento della stessa, privata della disponibilità del denaro, ed un illecito arricchimento dell'imputato, a prescindere dall'effettivo danno cagionato agli associati e al successivo utilizzo di denaro da parte dell'imputato.

A simili conclusioni, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza di legittimità in un caso non dissimile a quello per cui si procede, laddove si è affermato che l'amministratore di più condomini che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomini su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condomini amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 57383 del 17/10/2018 Ud. — dep. 19/12/2018, Rv. 274889).

Va peraltro evidenziato che la condotta successiva ai fatti dell'imputato è chiaramente sintomatica del dolo: \_\_\_\_\_ infatti, subito dopo l'assemblea nazionale del 12.3.2016 in cui era emerso in tutta la sua evidenza il depauperamento dei conti correnti di Co.A.S. - Lombardia, in data 17.3.2016 dava disposizione affinché i contributi degli associati dell'Ospedale S. Gerardo di Monza venissero nuovamente accreditati sul conto corrente dell'Associazione.

8.2.4 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle spese di affitto, pulizia, utenze ed Internet relative alle seie di Garlasco e di Monza.

Come giustamente osservato dalla querelante, Co.A.S. Lombardia ha a disposizione la "stanza dei sindacati" all'interno dell'Ospedale di Monza e non risulta avere aperto una propria sede né ha autorizzato l'imputato ad utilizzare la propria abitazione di Garlasco o altro immobile a Monza quale sede dell'Associazione: tanto basta ad integrare la violazione del vincolo di destinazione delle somme di denaro impiegate per tali spese.

Non si può, peraltro, sottrarre come le spese in questione, a ben vedersi, abbiano una chiara finalità egoistica e lucrativa dell'imputato, atteso che riguardano il suo domicilio privato.

8.2.5 Chiaramente destinata a finalità proprie dell'imputato, per scopi diversi ed estranei agli interessi dell'Associazione, è poi l'erogazione di 6.000 euro del 23/12/2010 in favore della moglie dell'imputato con causale *"costo riparazione macchina per incidente del 20/12/2010"*. Non convince la tesi difensiva dell'imputato, secondo cui si sarebbe trattato di un mero errore: invero la disposizione è stata effettuata con bonifico on-line: le modalità di effettuazione dell'operazione richiedevano, dunque, un consapevole utilizzo delle somme giacenti sul conto corrente dell'Associazione.

**8.2.6** Le altre condotte di indebita appropriazione oggetto di contestazione hanno ad oggetto, essenzialmente, le somme prelevate dall'imputato a titolo di indennità per le funzioni di segretario e tesoriere regionale presidente nazionale; le indennità chilometriche per gli spostamenti, le spese di viaggio, parcheggio, vitto e alloggio in occasione di riunioni sindacali o eventi formativi.

Anche per tali spese vi è una palese violazione del vincolo di destinazione delle somme di denaro di pertinenza dell'Associazione.

Quanto alle indennità di carica, giustamente ha rilevato la difesa di parte civile che i dirigenti del Sindacato, ai sensi degli artt. 10 e 11 del CCNQ 07/08/1998 fruivano di permessi sindacali retribuiti per CCNQ 07/08/1998 per la partecipazione a trattative sindacali o a riunioni e convegni di interesse del Sindacato. Oltre a tale retribuzione, lo Statuto del Sindacato non prevedeva compensi aggiuntivi, fanno più che l'Associazione era una ONULS che non perseguiva fini di lucro e che il perseguitamento degli scopi si realizzava, essenzialmente, in base all'azione gratuita e volontaria degli aderenti al sindacato.

Le finalità egoistiche e personali dell'esborso in questione, che l'imputato si autoliquidava in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del Sindacato, emerge, poi, anche in relazione al rilevante importo della somma erogata: si pensi che per le sole annualità 2011 e 2012 l'imputato si è liquidato, per ciascuna annualità, circa 11.000 euro!

Quanto alle spese di viaggio, parcheggio, vito e alloggio in occasione di riunioni sindacali o eventi formativi, si rileva come la documentazione fornita dall'imputato sia assolutamente caotica, frammentaria, di dubbia provenienza, incompleta (ad esempio, nel 2010, a fronte di uscite nel quarto trimestre del 2010 per euro 24.128 Bastone fornisce giustificazione per 15.280 euro) e, in molti casi, non idonea a comprovare la causa degli esborsi. Pochissimi sono gli attestati di partecipazione a riunioni sindacali o convegni, per lo più vengono prodotti appunti manoscritti, tagliandi di sosta, documenti di viaggio, mail di convocazioni di riunioni con i giorni scritti o corretti a penna. Non viene prodotto un verbale che sia uno relativo alle riunioni del Consiglio Co.A.S. Lombardia (ad eccezione di quelli relativi all'approvazione dei bilanci 2011 e 2012); il dato è sicuramente anomalo, dal momento che l'imputato, quale Segretario regionale, avrebbe dovuto documentare tutte le riunioni del sindacato a livello periferico.


Le finalità egoistiche degli esborsi emergono, peraltro, anche dal dato quantitativo.

Come giustamente evidenziato dal difensore di parte civile, ad esempio, l'imputato si è auto-attribuito, in assenza di autorizzazione dell'ente, una indennità oraria di ben 100 euro all'ora, pur fruendo di permessi sindacali retribuiti.

I rimborси chilometrici, che a detta dell'imputato sarebbero stati calcolati secondo le tabelle ACI, eccedono, in realtà, in modo significativo gli importi previsti dalle tabelle ACI per la tipologia di auto (Audi A5) utilizzata dall'imputato: a fronte di un importo tabellare di euro 0,92 per il modello più lussuoso di Audi A5, infatti, l'imputato si è autoliquidato importi da 1 a 2 euro per chilometro.

Più in generale, l'entità complessiva annuale degli esborsi (tra indennità oraria ed indennità chilometrica) per le riunioni sindacali in ambito regionale (quasi tutte tenutesi a Milano o Monza) dimostrano come l'imputato si autoliquidasse importi spropositati, sicuramente eccedenti le spese normalmente occorrenti per spostamenti sul territorio davvero minimali. Ad esempio (cfr. rendiconti prodotti dall'imputato): nel 2011, a fronte di circa 40 riunioni, l'imputato si è autoliquidato 6.851 euro; nel 2012 a fronte di circa 30 riunioni si è autoliquidato 5.887 euro; nel 2013 a fronte di circa 50 riunioni (di cui ben 17 in sede con singoli o gruppi) si è autoliquidato 15.558 euro; nel 2014 a fronte di circa 50 riunioni (molte delle quali in sede) si è autoliquidato euro 11.411.

Trattasi di cifre davvero esorbitanti, che tradiscono il chiaro intento predatorio dell'imputato e l'estranchezza agli scopi dell'associazione; le somme erogate, infatti, eccedono di gran lunga



le effettive spese sostenute ed integrano un vero e proprio indebito arricchimento personale dell'imputato.

9. Sussiste, infine, il dolo del contestato reato.

Come è noto, l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (così, tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27023 del 27/03/2012 Ud. - dep. 10/07/2012, Rv. 253411).

La natura e l'entità delle spese sostenute per finalità personali, certamente eccedenti gli scopi statutaria, l'entità dell'indebito arricchimento sono elementi che dimostrano, con tutta evidenza, le finalità predatorie perseguitate dall'imputato nel caso di specie, con piena consapevolezza dell'illegittimità del proprio operato.

Sotto il profilo dell'intensità del dolo non si può poi trascurare, nel caso di specie, le modalità particolarmente insidiose della condotta tenuta dall'imputato, il quale non solo si è appropriato di somme considerevoli di pertinenza del sindacato, ma ha approfittato gravemente del vincolo fiduciario autoliquidandosi, in modo spregiudicato e clandestino somme spropositate, tentando, altresì, di predisporre delle formale giustificazioni a posteriori attraverso rendiconti consuntivi fatti approvare in modo chiaramente illegittimo.

10. Corretta è anche la qualificazione giuridica dei fatti. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante. (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23347 del 03/05/2016 Ud. - dep. 06/06/2016, Rv. 267086).

Ricorre, inoltre, la contestata aggravante.

Come è noto, l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, n. 11 cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di "facere". (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13775 del 30/01/2019 Ud. - dep. 29/03/2019, Rv. 276960).

Nel caso di specie, la commissione del reato è stata evidentemente agevolata dal vincolo fiduciario che legava l'imputato all'Associazione: egli, infatti, ha potuto disporre liberamente del denaro di pertinenza di quest'ultima proprio in virtù delle cariche gestorie ricoperte in seno alla stessa.

11. L'imputato, deve, in definitiva essere dichiarato responsabile del reato a lui ascritto limitatamente alle condotte commesse da novembre 2012 a maggio 2016. Per le condotte antecedenti, invece, il termine massimo di prescrizione del reato (sette anni e sei mesi), anche considerati gli atti interruttivi della prescrizione ed i periodi di sospensione della prescrizione, è decorsso: per tali condotte si impone, pertanto, sentenza di non doversi procedere per essersi estinto il reato per prescrizione.

Passando al trattamento sanzionatorio, si ritiene che all'imputato possano essere applicate le circostanze attenuanti generiche in considerazione della sua formale incensuratezza, del suo positivo radicamento familiare e lavorativo e della sua buona condotta processuale.

Al fine di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, le circostanze ex art. 62 bis c.p. possono essere considerate equivalenti alla ritenuta aggravante.

Tenuto, pertanto, conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. - e considerati, la gravità della condotta (connotata da una grave violazione del vincolo fiduciario con l'Associazione), l'intensità del dolo, il marcato fine di lucro perseguito, le modalità callide ed insidiose delle condotte, l'ingente danno causato alla persona offesa, l'assenza di attività riparatorie successive ai fatti o di segni di resipiscenza - appare conforme a giustizia interrogare ad ——————

————— la pena di sei mesi reclusione così calcolata:

- pena base ex art. 646, comma 1, c.p., nella cornice edittale vigente all'epoca dei fatti, più favorevole al reo: otto mesi di reclusione;
- pena aumentata di un mese di reclusione per la continuazione interna alla pena di nove mesi di reclusione;
- pena ridotta di un terzo per il rito alla pena finale di sei mesi di reclusione.

Segue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nella previsione che l'imputato, incensurato, si asterrà dalla commissione di ulteriori reati è ritenuto che la presente vicenda processuale abbia su di lui sortito un adeguato effetto deterrente e di emenda (non risultano ulteriori segnalazioni a suo carico a distanza di anni dai fatti), possono essergli concessi i doppi benefici di legge.

12. L'imputato, infine, deve essere condannato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile Associazione Co. A.S. Medici Dirigenti per effetto delle condotte delittuose da lui poste in essere, da identificarsi nella sottrazione delle somme oggetto di indebita appropriazione e nel danno non patrimoniale derivante dal reato (pregiudizio all'immagine patito dall'Associazione: evidente frustrazione degli scopi ideali perseguiti dalla medesima).

Non essendo emersi sufficienti elementi dall'istruttoria dibattimentale per una completa quantificazione del danno, le parti devono essere rimesse innanzi al competente giudice civile per la liquidazione dello stesso, assegnandosi, in questa sede, alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva dell'importo di euro 10.000, in relazione alla parte di danno per cui è stata raggiunta la prova (si pensi alle somme confluite sui conti correnti personali dell'imputato ed alle spese per l'immobile di [REDACTED]).

Per effetto della soccombenza, infine, l'imputato deve essere condannato alla refusione delle spese di costituzione ed assistenza in favore della costituita parte civile. In particolare, gli onorari, avuto riguardo al valore orientativo dei parametri normativi di riferimento, alla non elevata complessità del giudizio e delle questioni trattate, ai risultati conseguiti dal patrono di parte civile, devono essere liquidati come segue:

- fase di studio: euro 400;
- fase introduttiva: euro 400;
- fase istruttoria: nulla è dovuto (il processo è stato definito con rito abbreviato);
- fase decisoria: euro 1.000.

Spettano, dunque, al patrono di parte civile euro 1.800 a titolo di onorari, oltre spese al 15%, IVA e C.P.A.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss. c.p.p.; 533 e 535 c.p.p.; 646, 61 nn. 7 e 11, c.p.; 81 cpv c.p.; 62 bis c.p.

Dichiara [REDACTED] responsabile dei reati e lui ascritti (limitatamente alle condotte commesse da novembre 2012 a maggio 2016) avvinti dal vincolo della continuazione, e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e considerata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Penale sospesa e non menzione.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

Condanna [REDACTED]

- al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Associazione Co. A.S. Medici Dirigenti per la cui liquidazione rimette le parti innanzi al competente giudice civile;

- al pagamento di una provvisionale di euro 10.000, immediatamente esecutiva, nei confronti della medesima parte civile;
- alla refusione delle spese di costituzione e assistenza nei confronti della medesima parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A.

Visti gli artt. 438 ss. c.p.p.; 531 c.p.p.; 646, 61 nn. 7 e 11, c.p.; 81 cpv c.p.;  
dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] (limitatamente alle  
condotte commesse fino ad ottobre 2012) per essersi estinti i reati per prescrizione.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni della presente sentenza.

Monza, 10.12.2020

Il Giudice  
Marco Fomentini

Deposito in cancelleria  
oggi 11/12/2020

Il C.  
Dott.ssa M. S. Pazzaglia



86  
6-5-81  
1981  
KODAK SAFETY FILM  
SILVER HALIDE  
EXPOSURE  
29/3/81  
J.D.